



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E
LEGALI**

Servizio Risorse Strumentali

U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360

E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Alla cortese attenzione delle
ditte concorrenti

Trasmissione mediante Sintel

Cl: 1.06.02

OGGETTO: Procedura di affidamento della fornitura, installazione e realizzazione di opere accessorie presso la sede legale di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi 15 di due colonnine di ricarica per vetture elettriche (una di tipo DC e una AC) aventi caratteristiche di interoperabilità con altri operatori e aderenti all'Ecosistema Digitale E015. CUP G89J21007630002 - CIG 88869807E4

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – DISCIPLINARE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Premessa

L'Agenzia di Tutela della salute di Brescia ha partecipato al bando **"Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021"**, destinato ai soggetti pubblici e alle pubbliche Amministrazioni, emanato da Regione Lombardia, in attuazione della D.G.R. n. 4323 del 15 febbraio 2021, a sostegno dello sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, favorendo dunque l'utilizzo di veicoli a emissioni nulle allo scarico, per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti locali quali PM10 e NOx derivanti dalla circolazione dei veicoli privati e dalle flotte delle amministrazioni pubbliche.

Il bando finanzia la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e prevede due linee di finanziamento:

- o Linea A: punti di ricarica per uso esclusivo delle flotte di veicoli elettrici del soggetto pubblico richiedente (veicoli di proprietà o in uso con altri contratti di utilizzo);
- o Linea B: punti di ricarica collocati in aree pubbliche destinati al servizio pubblico di ricarica di veicoli.

L'ATS di Brescia ha partecipato per la linea di Finanziamento A.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'affidamento è l'installazione di una infrastruttura di ricarica che comprenda due colonnine di ricarica **per vetture elettriche (una di tipo DC e una AC) aventi caratteristiche di interoperabilità con altri operatori e aderenti all'Ecosistema Digitale E015** da collocare all'interno del parcheggio di proprietà dell'ATS di Brescia presso la sede legale ATS di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15.

Importo a base d'asta = € 69.179,60 compresi oneri per la sicurezza (Iva esclusa).

Le specifiche tecniche sono nel dettaglio descritte nel documento: Capitolato Tecnico.

ART. 2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. 50/2016.

L'offerta economica dovrà essere formulata indicando **l'importo offerto per ogni voce del quadro economico** di seguito riportato, come nel dettaglio meglio rappresentato nel Modello Offerta Allegato A1:

Descrizione	Importo
A) IMPORTO FORNITURA IN OPERA E LAVORI ACCESSORI	
<i>Opere Civili Impiantistiche e forniture</i>	
A.1 – Opere edili ed affini	€ 11.216,07
A.2 – Opere Elettriche e affini	€ 8.463,53
A.3 – Fornitura in opera di colonnine di ricarica	€ 48.000,00
<i>Oneri della sicurezza</i>	
A.4 - Spese per oneri della sicurezza	€ 1.500,00
TOTALE A)	€ 69.179,60

In tale prezzo si considerano interamente compresi tutti i servizi e ogni altro onere espresso e non dalla presente lettera di invito, inerente comunque il servizio oggetto di gara.

Verranno valutate unicamente le offerte economiche di quegli operatori economici la cui offerta tecnica sia stata giudicata idonea dalla Stazione Appaltante.

La ditta nell'offerta economica dovrà descrivere tutte le voci componenti l'offerta stessa, nonché indicare dettagliatamente il valore della manodopera ed i costi relativi alla sicurezza.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in opera e di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o attese di sorta.

Il valore offerto è da ritenersi immutabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

L'offerta economica è da intendersi a corpo ultima e definitiva; non si procederà alla rinegoziazione delle condizioni presentate.

Periodo contrattuale: 42 giorni naturali consecutivi decorrenti dall'esecutività dell'affidamento.

ART. 3 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti del 50% dell'importo di contratto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16), modificato dal D.L. n.32 del 18 aprile 2019, così come prorogato dall'art. 13, comma 2, del D.L. 183/2020 (fino al 31/12/2021) e nel rispetto delle procedure definite dal citato articolo.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:

1. L'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto;
2. Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
3. All'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
4. Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini definiti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice dei Contratti, modificato dal D.L. n.32/2019.

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente documento, si richiama e si applica quanto definito dall'art. 105 del D. Lgs. n. 105/2016.

ART. 4 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del pagamento delle fatture:

- 1- indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- 2- inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

ART. 5 - ALTRE INDICAZIONI

Atteso che l'attività contrattuale dell'Agenzia si fonda sui principi fondamentali, tra gli altri, della semplificazione, speditezza e de materializzazione del processo di acquisto, si specifica che la sottoscrizione del contratto, in formato elettronico, in forma di scrittura privata, dovrà avvenire **con firma digitale da parte dei contraenti**, alla luce della normativa vigente in materia.

ART. 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE

I pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la stessa sia prevista.

Le fatture dovranno essere intestate a:

ATS di Brescia

Viale Duca degli Abruzzi, 15

25124 - BRESCIA

Partita I.V.A. 03775430980

Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative. I pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: *"tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di finanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di due punti percentuali su base annua"*.

E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti percentuali su base annua.

L'IVA sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale, nell'esecuzione del servizio.

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

L'Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC. Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzi irregolarità, l'Ente sarà tenuto alla sospensione del pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da

eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.

Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze organizzative.

Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione.

Fatturazione elettronica

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.L. n.66/2014, a partire dal 31 marzo 2015 le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare da parte dei propri fornitori e professionisti fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico.

Gli stessi fornitori e professionisti dovranno organizzarsi in proprio per produrre le fatture elettroniche, secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative.

Le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare le informazioni richieste ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014:

il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall'IPA alla nostra Agenzia; il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; il Codice Unico di Progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico;

nonché alcune informazioni che, sebbene non obbligatorie, Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, se pertinenti: data e numero d'ordine d'acquisto; data e numero DDT per i beni; totale documento; codice fiscale del cedente; in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

A tal fine si comunica che: il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all'ATS di Brescia è **TCIDA5** e il Codice IPA attribuito all'Agenzia è **atsbs**;

ART.7 GARANZIA PROVVISORIA

In considerazione della tipologia e specificità della procedura, la cui conduzione è legata alle tempistiche dettate dal bando regionale cui l'Agenzia ha partecipato, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 la Stazione Appaltante richiede la presentazione, ai fini della partecipazione, di una garanzia provvisoria per un importo pari all'1% calcolato sull'importo posto a base d'asta.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVE

L'aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva, su richiesta dell'ATS di Brescia. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore della Stazione Appaltante, pari al 10% dell'importo contrattuale o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

L'ATS può riservarsi la facoltà di esonerare l'aggiudicatario dalla costituzione della garanzia nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

È facoltà dell'ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS.

La cauzione deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

La risoluzione del contratto opera nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto;
- qualora ARIA/CONSIP attivino Convenzioni rispondenti alle necessità dell'Agenzia;
- qualora per qualsiasi motivo, Regione Lombardia non dovesse erogare il finanziamento di cui alle premesse.

L'ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio senza giustificato motivo; in tal caso il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a sette giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali;
- reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano il servizio in oggetto;
- quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
- in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- quando il valore delle penali raggiunge il 10% del valore complessivo netto dell'appalto.

Applicazione delle penali

L'Amministrazione contraente potrà controllare tutte le operazioni relative all'esecuzione della fornitura con posa in opera.

In particolare, il DEC (o suo incaricato) dovrà avere libero accesso, in ogni momento, al cantiere anche ai fini di una verifica dei mezzi e degli strumenti impiegati.

Il controllo della qualità ed accettabilità della fornitura verrà eseguito dal Direttore dell'Esecuzione del contratto individuato dall'ATS o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire le prestazioni con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei.

In caso di inadempimento sono previste le seguenti penalità:

- **interventi:** Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione degli interventi per cause imputabili all'aggiudicatario, verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale, sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale;
- **ulteriori obblighi:** l'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale a carico dell'aggiudicatario da € 100,00 a € 500,00 a seconda della gravità dell'inadempimento.

Nel caso in cui l'aggiudicatario ritardasse ad uniformarsi agli obblighi contrattuali o nel caso della formalizzazione di contestazioni, anche di diversa natura, che diano luogo a quattro penalità nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e nel caso non fosse in grado per qualsiasi motivo di tener fede agli impegni contrattuali, l'ATS potrà provvedere a far eseguire il servizio da altra società, addebitando all'aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior onere che dovesse sostenere in conseguenza della suddetta sostituzione, nonché la penale prevista oltre al risarcimento del danno.

Trattandosi di fornitura con posa in opera finanziata da Regione Lombardia, in caso di gravi inadempienze che non consentissero il rispetto del cronoprogramma definito dall'Amministrazione Regionale e dunque determinassero la perdita del finanziamento, la ditta inadempiente dovrà rifondere eventuali spese sostenute direttamente dall'Agenzia; la ditta inadempiente, inoltre, dovrà rifondere alla S.A. eventuali maggiori spese, che dovessero eccedere la quota di finanziamento concesso, determinate dalla necessità di porre in essere interventi straordinari necessari per garantire la funzionalità del sistema.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all'aggiudicatario che potrà comunicare all'Amministrazione le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra stabilito.

La Stazione Appaltante provvederà al recupero delle somme chieste a titolo di penale o mediante escussione della cauzione definitiva o richiedendo all'aggiudicatario inadempiente emissione di apposita nota di accredito.

La quantificazione dei danni terrà conto dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura con posa in opera ad altro fornitore, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da ritardi nell'esecuzione (art. 1223 cc).

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 101/2018)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D.Lgs. n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato, l'operatore economico aggiudicatario verrà designato "Responsabile del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ATS di Brescia.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

DISCIPLINARE D'APPALTO

ART. 1 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La procedura verrà gestita mediante la Piattaforma Telematica SinTel.

La ditta dovrà trasmettere il preventivo e la documentazione **entro il 12/10/2021 ore 12:00**, esclusivamente mediante la Piattaforma telematica SinTel all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it (di seguito il "Sistema").

Il Sistema è messo a disposizione da Lombardia Informatica S.p.A. ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3, comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6.

Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono contenute nei Manuali d'uso di SINTEL ("Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore"), messi a disposizione sul portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq Guide e Manuali.

A corredo dell'offerta è richiesta, a pena di esclusione, la trasmissione della seguente documentazione in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016:

- **Allegato A:** la presente lettera di invito firmata digitalmente, per accettazione di tutte le clausole; il documento si compone delle seguenti Sezioni: Capitolato Speciale di Gara, Disciplinare d'Appalto;
- **Allegato Modello A1:** modello offerta (da compilare su carta intestata della ditta). Il valore complessivo offerto deve essere inferiore alla base d'asta non superabile, con riferimento all'importo totale stimato per l'affidamento della fornitura con posa in opera;
- **Allegato M 115 Modello B:** accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Regionale;
- **Allegato C:** Conto Corrente dedicato
- **Allegato DGUE Modello D:** dati per sottoscrizione contratto;
- **Allegato Modello E:** dichiarazione sostitutiva ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
- **Allegato Modello F:** conflitto di interesse ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
- **Allegato Modello G:** DGUE;
- **Allegato Modello H:** garanzia provvisoria.

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte del legale rappresentante della ditta, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

La Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

ART. 2 INFORMAZIONI, FORMALITA' E DOCUMENTI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Per poter partecipare alla presente procedura, il fornitore dovrà provvedere, se non già fatto, a **isciversi** alla suddetta piattaforma utilizzando le chiavi di accesso al sistema (login e password), **abilitarsi** con richiesta a Sintel, **qualificarsi** - presso questa Agenzia.

In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa e all'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel.

Il fornitore dovrà sottomettere tutti i file richiesti solo tramite Piattaforma e non è consentito inviare alla Stazione Appaltante alcun file con altre modalità o tramite mail, salvo che non sia stato richiesto esplicitamente al fornitore stesso dalla stazione appaltante.

Il concorrente potrà essere invitato dall'Amministrazione a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Quanto richiesto dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

L'ATS avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura senza che il partecipante possa avanzare pretese qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta o determini altre problematiche.

ART. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE

E' considerata legittima causa di esclusione dalla presente procedura il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016.

Inoltre, sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Inoltre, la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ART. 4 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione** (salvo intervento dell'istituto del soccorso istruttorio), devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere inseriti nella Busta Telematica Amministrativa.

Trattandosi di appalto misto, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori e forniture prevista dal contratto.

In particolare, la ditta che eseguirà i lavori elettrici ed affini deve possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale.

L'operatore economico deve dimostrare di aver già eseguito forniture con posa in opera del medesimo oggetto contrattuale, almeno per un (1) cliente, negli ultimi tre anni. Inoltre l'operatore deve essere in grado di installare colonnine di ricarica per vetture elettriche (una di tipo DC e una AC) aventi caratteristiche di interoperabilità con altri operatori e aderenti all'Ecosistema Digitale E015.

Struttura competente Servizio Risorse Strumentali
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi
030/38388110 - - serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it